

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 5 febbraio 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL'ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. LISTA FEDERICO, GIA' ARBITRO EFFETTIVO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DI RITIRO TESSERA

La Corte rileva che all'interno della fattispecie cui è applicabile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'istituto della riabilitazione non è inclusa l'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, del ritiro della tessera a carico degli arbitri (circostanza posta in rilievo anche nella nota del 21 gennaio 2004 del Presidente dell'A.I.A.).

Ed infatti, la fattispecie disciplinata dalla norma in questione è quella della preclusione – intesa quale sanzione autonoma e finale e non, come nel caso di specie, quale conseguenza di fatto di diversa sanzione – alla permanenza del destinatario della misura punitiva in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

Ora, la lacuna in parola – in ipotesi colmabile mediante un intervento normativo da parte dei competenti organi della Federazione o con l’invocazione, da parte dell’interessato, delle appropriate forme di tutela previste dallo Statuto federale a garanzia di diritti fondamentali altrimenti non protetti – non può che comportare una pronuncia di non farsi luogo al parere richiesto, per difetto del necessario presupposto di diritto positivo.

P.Q.M.

la Corte federale, sulla richiesta di parere come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, dichiara di non farsi luogo a parere.

.....

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL’ISTANZA DI GRAZIA DEL CALCIATORE POTENZA ANTONIO, RICHIEDENTE, IN PARTICOLARE, LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI PRECLUSIONE ALL PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.

La Corte federale:

- vista la richiesta del Presidente Federale di parere in merito all’istanza del calciatore Potenza Antonio, tendente ad ottenere un provvedimento di “...grazia ed, in particolare, la revoca del provvedimento di preclusione definitiva...” in relazione alla sanzione della squalifica per anni 5, fino al 19 ottobre 2004, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 11 del 21.10.1999;
- rilevato che la proposta di preclusione è stata dichiarata dal Presidente Federale e pubblicata sul Com. Uff. n. 166/A del 15 maggio 2003;
- osservato che, come è noto, il provvedimento di preclusione può formare oggetto di istanza di riabilitazione, decorsi sei anni dalla proposta e quando concorrano le condizioni prescritte dall’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto che le suindicate condizioni, allo stato, non sussistono;

esprime **parere sfavorevole** alla concessione dell’invocato beneficio.

.....

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE SULL’ISTANZA DI GRAZIA DELL’A.C. MARTINA IN RELAZIONE ALLE SANZIONI DELL’AMMENDA DI

EURO 10.000,00 E DI UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA 2003/2004, INFLITTEGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER MANCATA PRESENTAZIONE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI SERIE C1, GIULIANOVA/MARTINA DEL 31 AGOSTO 2003

L'A.C. Martina, per protestare contro la mancata ammissione al Campionato di Serie B, in sede di allargamento del medesimo Campionato a 24 squadre, non si presentava alla prima gara del Campionato di Serie C1 (Giulianova/Martina del 31.8.2003) e proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento con il quale la Federazione aveva fissato la nuova conformazione del Campionato di Serie B.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla mancata partecipazione dell'A.C. Martina alla gara del 31 agosto 2003, comminava, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 7, delle N.O.I.F., le seguenti sanzioni: a) perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) penalizzazione di un punto; c) ammenda di € 10.000,00 (Com. Uff. n. 12/C del 2 settembre 2003). Tale decisione, impugnata dall'A.C. Martina, è stata confermata dalla competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125/C del 24 dicembre 2003.

Successivamente, l'A.C. Martina rinunciava al contenzioso proposto innanzi al TAR del Lazio e, con nota dell'8 gennaio 2004, chiedeva al Presidente Federale di "adottare un provvedimento di clemenza....., con conseguente abolizione della multa e del punto di penalizzazione."

Il Presidente Federale ha chiesto sull'argomento il parere della Corte federale.

Osserva la Corte che la richiesta dell'A.C. Martina va interpretata come istanza di grazia.

Nella specie non è però applicabile l'istituto della grazia di cui all'art. 20 del Codice di giustizia sportiva, in quanto esso – per la formulazione dell'anzidetta disposizione e per come è stata costantemente applicata – è riferibile soltanto a sanzioni di durata prolungata nel tempo, quali la squalifica e l'inibizione.

P.Q.M.

esprime **parere sfavorevole** alla concessione dell'invocato beneficio.

.....

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPOR-

TIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati:

calciatore Seconetti Rocco

La Corte federale:

- vista la richiesta formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Seconetti Rocco;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto della effettiva gravità dell'infrazione commessa e di quanto addotto dall'interessato;

ritiene di esprimere **parere favorevole** alla concessione dell'invocato beneficio.

calciatore Lentini Rosario

La Corte federale:

- vista la richiesta formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Lentini Rosario;
- esaminata la documentazione in atti e tenuto conto di quanto addotto dall'interessato;

ritiene di esprimere **parere favorevole** alla concessione dell'invocato beneficio.

calciatori

Zappulla Marco, Belmonte Carmine, Carlone Alessandro, Loconte Pietro, Papa Andrea, De Iacovo Andrea, Barrera Filippo, Carbone Massimiliano, Petrolo Rosario, Gianni Roberto, Luciano Franco, , Tombetti Marco, Tortora Francesco, Scorza Saverio, Clemente Gerardo, Dieli Filippo, Alfi Luca, Scarfalloto Salvatore, Maisano Gaetano, Irato Antonio, Grasso Antonio, Delle Foglie Fallavena Luigi, Marsili Luigi, Pierleoni Luca, Gherardini Nicolò, Falcone Pietro, Zottola Guglielmo, Zagarella Domenico, Marino Giuseppe, Felice Salvatore e Stefano Antonio:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

Branda Pietro Giovanni:

non luogo a provvedere in quanto, nelle more, la squalifica è stata scontata;

Prosperi Daniele, Fucci Raffaele, Camino Sante, Biondi Gaetano, Cantori Daniele, Cavolina Sandro e Fontana Matteo (istanze reiterate):

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato;

calciatrici

Ascione Lucia:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;

* * * * *

dirigenti

Pirazzi Massimo e Lupo Berto:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 23 febbraio 2004

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)